DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI – Registro delle Imprese

> ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LORO SEDI

per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA

CIRCOLARE N. 3631/C

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE** Via Appia Pignatelli, 62 00178 ROMA

Oggetto: Vigilanza sulla tenuta del registro delle imprese da parte delle Camere di Commercio

Come ogni anno questo Ministero ha provveduto ad esaminare i dati comunicati da codeste Camere di commercio attraverso la compilazione del questionario denominato "Indagine conoscitiva sulla tenuta del registro delle imprese".

L'analisi dei dati analizzati, che rispecchiano la situazione al 31 dicembre 2008, evidenzia talune criticità sulle quali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codeste Camere anche alla luce dell'introduzione dello strumento della comunicazione unica per l'impresa, prevista dall'art.9 del D.L. n.7/07. È solo il caso di invitare codeste Camere a sfruttare al massimo questo periodo di sperimentazione della comunicazione unica, che si chiuderà al 1° aprile 2010, coinvolgendo quanto più possibile i molteplici *stakeholders* (professionisti, associazioni, intermediari, imprese) sia in sede formativa che informativa, nonché ad attuare tutte le necessarie sinergie con gli altri Enti interessati per garantire a regime il buon funzionamento della nuova procedura.

In primo luogo si ribadisce l'importanza della diffusione della modalità telematica nell'inoltro delle domande all'ufficio del registro delle imprese prevista per le imprese organizzate in forma societaria. E' risultato che la diffusione della firma digitale è ancora scarsa. A distanza di



9 anni dall'entrata in vigore della norma che impone tale modalità. L'uso non ancora generalizzato della telematica per l'iscrizione di atti al registro, rischia di frustrare la legittima implementazione della norma.

Non sembra ancora completata la distribuzione di una *smart card* gratuita per ciascuna impresa soggetta all'obbligo della trasmissione telematica, che con il D.M. 23 marzo 2000, aveva affidato al sistema camerale

Si sottolinea a questo riguardo che il d.l. n.7/07 (convertito in legge 40/07) prevede l'utilizzo di mezzi elettronici per la presentazione della comunicazione unica. Allo stato attuale si teme che l'entrata in vigore a regime della comunicazione unica possa trovare il settore impreparato ad accogliere e adottare le modalità innovative che fondano sulla telematica la soluzione di problemi inerenti le lungaggini e i percorsi farraginosi di intralcio alla speditezza dei rapporti economici delle imprese.

Per ciò che riguarda, poi, la trasmissione delle pratiche su supporto informatico si riscontra una inspiegabile ritrosia nell'accettare le pratiche inoltrate con tale modalità; tale aspetto è rinvenibile sia nell'ambito della protocollazione, sia della evasione delle pratiche stesse. La disciplina in materia, ancorché discutibile è chiara, equiparando le pratiche trasmesse telematicamente con quelle su supporto informatico. La disciplina normativa introdotta con l'articolo 31 della legge 340/00, non è stata mai corretta, ed è pertanto ancora in vigore. Di più, l'articolo 9 del d.p.c.m. 6 maggio 2009 recante l'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, prevede proprio il supporto informatico come una delle modalità di trasmissione della comunicazione unica. Appare quindi opportuno richiamare l'attenzione di codeste Camere sul rispetto della disciplina anche in subiecta materia.

Altro dato che è emerso è quello inerente i tempi di protocollazione delle pratiche. Questo dato è particolarmente meritevole di attenzione in quanto la norma che disciplina i tempi di protocollazione è posta a tutela dell'imprenditore a partire dal primo approccio con l'ufficio e da essa scaturiscono altre forme di tutela nelle fasi procedimentali successive. Conseguentemente è importante leggere anche questo dato luce delle nuove disposizioni in quanto il mancato rispetto dei termini di legge può far cadere nel nulla i vantaggi conseguenti all'introduzione della comunicazione unica.

La scrivente, inoltre, ha osservato che la norma che prescrive tempi brevi di evasione delle pratiche non viene sempre rispettata rendendo vano il tentativo del legislatore di tutelare i soggetti che si rivolgono a codeste Camere di commercio sia in quanto cittadini che in quanto operatori economici la qual cosa si risolve in un intralcio alla mobilità nel settore dell'imprenditoria. Peraltro



anche le ultime norme che introducono la comunicazione unica dell'impresa denotano l'attenzione del legislatore nel voler rendere il più fluido possibile l'ingresso di nuovi operatori nel mondo dell'imprenditoria. Si ritiene, quindi, urgente sollecitare l'adozione di iniziative opportune anche dal punto di vista organizzativo della struttura per assicurare il rispetto della disposizione in argomento.

Si ritiene, infine, opportuno richiamare nuovamente l'attenzione di codeste Camere sull'importanza dell'attuazione della normativa che disciplina la cancellazione delle imprese e società inattive. Dall'esame dei dati relativi al 2008 emerge che si è tuttora ben lontani da una situazione a regime anche se un netto miglioramento emerge rispetto ai dati di cui si disponeva per l'anno 2007. E' opportuno, quindi, sottolineare l'importanza di un serio impegno nel dare costante impulso ai sistemi di aggiornamento dell'attività di cancellazione e nel far procedere le pratiche di cancellazione in corso.

È opportuno precisare che dall'analisi dei questionari, è apparso chiaro che un numero abbastanza consistente di CCIAA ha erroneamente inteso la procedura di cancellazione d'ufficio, come *una tantum*. Non si comprende invero come, dal d.P.R., dalle precedenti Circolari 3585/C e 3602/C, sia stata arguibile tale interpretazione. È di tutta evidenza infatti che la disciplina impone una revisione dinamica del registro delle imprese, e che pertanto il procedimento di cancellazione dovrà essere condotto costantemente anno per anno .

Si sollecita l'adozione da parte di tutte le Camere di commercio di ogni misura idonea al miglioramento dell'attuazione delle procedure sulle quali si fonda una buona gestione del registro delle imprese che sia in grado di rappresentare l'effettiva realtà economica e che collabori ad assicurare dinamicità al settore dell'imprenditoria cogliendo l'impronta che il legislatore ha impresso al quadro legislativo vigente soprattutto con gli ultimi interventi in materia.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)